



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1641 del 2023, proposto da Urgo Medical Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi De Biasi, Giulia Perri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristiano Bosin in Roma, viale Milizie 34;

Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente dei Rapporti Tra Stato Regioni e Province Autonome, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero per Gli Affari Regionali e Le Autonomie, Dipartimento Salute, Settore Assistenza Farmaceutica Protesica e Dispositivi Medici della Regione Marche, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Eurospital Spa, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE, con tutti gli atti preordinati, consequenziali, eventualmente successivi e comunque connessi, anche di quelli allo stato non noti, rispetto ai quali si formula fin d'ora espressa riserva di formulare eventuali motivi aggiunti di ricorso a) del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14.12.22 e del relativo Allegato "A", con cui sono stati ripartiti gli oneri di ripianamento per il superamento del tetto di acquisto dei dispositivi medici per ciascun anno tra il 2015 e il 2018, indicando l'importo a carico della ricorrente in €2.132,21; b) del Decreto del Ministro della Salute in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022; c) del Decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, con cui sono state adottate linee guida per l'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di riparto del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015-2018; d) per quanto occorrer possa, dell'atto 22/183/SR01/C2 della Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 28 settembre 2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che, con istanza del 29.7.2023, la parte ricorrente ha chiesto di essere rimessa nei termini ai fini dell'ottemperanza all'ordinanza presidenziale con la quale è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio con pubblici proclami sui siti web delle amministrazioni convenute, dandosi atto che *“ in quanto le determinazioni della società ricorrente in merito alla prosecuzione o meno del giudizio pendente, sono state procrastinate stante la situazione giuridica in continua evoluzione, che ha portato alla recente adozione del “decreto emergenza*

caldo” con rinvio del termine per il pagamento delle somme dovute a titolo di pay back nella misura del 48% di quanto indicato nel provvedimento della Provincia Autonoma di Bolzano alla data del 30 ottobre 2023; stante il rinvio stabilito nel DL e nelle more di eventuali ulteriori modifiche normative che possano favorire il ricorrente, si chiede conseguentemente di poter procedere alla notifica per pubblici proclami per non incorrere nella declaratoria di improcedibilità del ricorso, ritualmente notificato a uno dei controinteressati con la concessione da parte della Presidenza del Tar Lazio Sezione III quater di un nuovo termine per adempiere”;

Considerato che, avuto riguardo alla perdurante eccezionale situazione interessante il contenzioso relativo al cd. pay back dispositivi medici, sussistono, in via eccezionale, attesa la perentorietà dei relativi termini, i presupposti per accogliere l’istanza di parte ricorrente; e che, al fine, vengono riassegnati i medesimi termini di cui alla richiamata ordinanza con decorrenza dalla data di comunicazione del presente decreto;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di rimessione nei termini ai fini dell’ottemperanza dell’ordinanza presidenziale di cui trattasi, con le medesime modalità e i medesimi termini ivi indicati nonché con la nuova decorrenza di cui alla motivazione che precede.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 11 agosto 2023.

Il Presidente
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO